SETTORE RISORSE E CONTROLLO
Unità Organizzativa Gestione Entrate
COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
Via Fratelli Cairoli 2/A Rosignano Solvay - 57016 Rosignano Marittimo
Tel. 0586/724258-508
fax 0586/724262
m.galli@comune.rosignano.livorno.it

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA

I.M.U.

GUIDA PER IL CONTRIBUENTE

2021

Chi, come, quando, dove

L'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) è disciplinata dall'art. 1 commi dal 738 al 783 L. n. 160/2019, ai quali si rimanda per completezza di informazioni.

Il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, in vigore dal 1° gennaio 2020, è stato approvato con deliberazione C.C. n. 35 del 10.03.2020

Principali riferimenti normativi e circolari

- L. n. 160 del 27.12.2019
- L. n. 296 del 27.12.2006 art. 1 commi 161-169
- Circolare MEF 1/DF 18.03.2020
- D.M. 19.11.2012 n. 200
- D. Lgs. 30.12.1992 n. 504

Aliquote I.M.U. anno 2021

Deliberazione C.C. n. 7 del 28/01/2021

n.	Principali fattispecie imponibili	aliquota
1	Aliquota ordinaria di base applicabile in via residuale a tutte le fattispecie per le quali non sono previste aliquote agevolate o diverse	10,60/1000
2	Abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art. 1 comma 741 lettera b) Legge n. 160/2019 e unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 1 comma 741 lettera c) Legge n. 160/2019, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	6,00/1000
3	Abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze	11,30/1000
4	Fabbricati ad uso abitativo di cui alla categoria catastale A e relative pertinenze (nei limiti di una per categoria catastale) concesse in uso gratuito a parenti entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale	9,50/1000
5	Immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dati in locazione con contratto regolarmente registrato, per almeno 8 mesi nell'arco dell'anno	10,60/1000
6	Unità immobiliari e relative pertinenze, possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata	10,60/1000
7	Fabbricati di cui alle categorie catastali C/1 – C/3 – C/4 – C/5	10,60/1000

8	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo D, di cui il 7,60 per mille è attribuito allo Stato	10,60/1000

9	Fabbricati di cui alla categoria catastale B	10,60/1000

10	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n. 557/1993 convertito con L. n. 133/1994	1/1000

11	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	1/1000

12	Terreni agricoli, ad eccezione delle esenzioni previste dalla legge;	4,60/1000
13	Aree edificabili	10,60/1000

Abitazione principale

Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Detrazione per l'abitazione principale

La detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, è pari ad **€ 200,00**

Assimilazioni all'abitazione principale

Oltre ai casi previsti dall'art. 1 comma 741 lettera c) L. n. 160/2019, il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Esenzioni

Ai fini delle fattispecie soggette ad esenzione si rimanda alla lettura dell'art. 1 comma 759 L. n. 160/2019, e ad ogni altra esenzione prevista espressamente dalla normativa.

Si segnalano in particolare:

- Esenzione per abitazione principale

L'esenzione si applica solo in presenza contestuale di tutti i requisiti normativi: residenza anagrafica e dimora abituale del contribuente, nonché del suo nucleo familiare.
Nel caso in cui i coniugi, non legalmente separati, abbiano stabilito la residenza e la dimora in due immobili ubicati in comuni diversi non può essere riconosciuta l'esenzione per abitazione principale (Cass. n. 4166/2020 e Cass. n. 4170/2020)

In caso di acquisto di unità immobiliare ad uso abitativo con le agevolazioni "prima casa" sarà possibile riconoscere l'esenzione per abitazione principale soltanto a partire dal momento dell'acquisizione della residenza anagrafica e della dimora abituale da parte dell'intero nucleo familiare.
Nel periodo intercorrente tra l'acquisto dell'immobile e il verificarsi delle condizioni di cui sopra, l'immobile è soggetto al versamento ordinario dell'imposta.

- Esenzione a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

Sono esenti dall'IMU i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'art. 2645-*ter* c.c. ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'art. 1 L. n. 112/2016, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'art. 3 comma 3 L. n. 104/1992, accertata con le modalità di cui all'art. 4 della medesima legge.
Ai fini dell'applicabilità dell'esenzione di cui sopra si applicano le disposizioni della L. n. 112/2016, in particolare agli artt. 1 e 6 e s.s. m.m i.i.
Al fine dell'applicazione dell'esenzione, il fiduciario o gestore, così come individuato nell'atto istitutivo del trust o del fondo speciale, è tenuto a presentare apposita comunicazione su modello predisposto dall'U.O. Gestione Entrate entro e non oltre il 31 dicembre del periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende beneficiare dell'esenzione in oggetto. Per le annualità successive devono essere dichiarate solo le variazioni entro il termine del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate. Le dichiarazioni sono presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

- Esenzione per terreni agricoli

Tutti i terreni agricoli ubicati nel Comune di Rosignano M.mo sono soggetti ad IMU, ad eccezione delle due seguenti casistiche di esenzione:
1. i terreni ubicati ai seguenti fogli catastali
Fogli interamente compresi:
1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-14-15-16-17-18-19-20-22-23-24-25-26-29-30-31-32-33-34-35-38-39-40-41-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-63-67-68-69-70-71-72-73-74-75-77-78.
Fogli parzialmente compresi:
60-61-76-84-88
2. i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1 comma 3 D. Lgs n. 99/2004, ovunque ubicati
3. terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile

- Abolizione esenzione pensionati AIRE

La legge n. 160/2019 **non ha confermato l'esenzione IMU** precedentemente applicabile agli immobili posseduti dai soggetti passivi AIRE pensionati nel paese di residenza.
Pertanto, **tali soggetti, a partire dal periodo d'imposta 2020, dovranno versare l'IMU.**
A partire dall'anno d'imposta 2021 l'art. 1 comma 48 L. n. 178/2021, ha previsto la **riduzione dell'imposta l'IMU al 50%** per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in

comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Riduzioni

RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE: Ai fini dell'individuazione delle fattispecie soggette a riduzione della base imponibile si rimanda alla lettura dell'art. 1 comma 747 L. n. 160/2019, e ad ogni altra riduzione prevista espressamente dalla normativa.

Si segnalano, in particolare:

- Immobili concessi in uso gratuito

La base imponibile è ridotta al 50% per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e A/9) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Il beneficio, in caso di morte del comodatario, si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
Per informazioni rispetto alla registrazione del contratto di comodato rivolgersi all'Agenzia delle Entrate.

- Immobili inagibili o inabitabili

La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato.
Si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche: degrado strutturale non superabile con intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
S'intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:
a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone con rischio di crollo;
b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o l'inabitabilità.
Non si ritengono inagibili i fabbricati oggetto di lavori edili di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo, per cause diverse da quelle sopra citate né i fabbricati in cui sono in corso altri interventi edilizi.

Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
Anche la cessazione dello stato di inagibilità/inabitabilità del fabbricato deve essere comunicata al Comune.

RIDUZIONE D'IMPOSTA: Ai fini dell'individuazione delle fattispecie soggette a riduzione d'imposta si rimanda alla lettura dell'art. 1 comma 760 L. n. 160/2019, e ad ogni altra riduzione prevista espressamente dalla normativa.

Si segnala, in particolare:

- Abitazioni locate a canone concordato

Per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 09.12.1998 n. 431 l'imposta, calcolata applicando le aliquote stabilite dall'ente, è ridotta al 75%.

CHI LA DEVE PAGARE

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli come proprietari, oppure come titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
In presenza di più soggetti passivi, con riferimento ad uno stesso immobile, ciascuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e ognuno, nella determinazione della sua quota d'imposta deve tener conto degli elementi soggettivi ed oggettivi che lo riguardano, comprese le agevolazioni o esenzioni.
In caso di separazione coniugale, soggetto passivo d'imposta è il genitore assegnatario della casa familiare a seguito del provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli

COME SI DETERMINA IL VALORE DELL'IMMOBILE

- Per i **fabbricati**, la base imponibile è costituita dalla rendita risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno in corso, rivalutata del 5% e moltiplicata per un coefficiente diverso a seconda della categoria catastale:

Coefficiente	Categoria catastale
160	A (esclusa la categoria A/10) C/2, C/6 e C/7
140	B, C/3, C/4 e C/5
80	D/5 e A/10
65	D (esclusa la categoria D/5)
55	C/1

Le variazione della rendita catastale in corso d'anno, dovute ad interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo.

- Per le **aree fabbricabili**, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno. Il valore è determinato dal contribuente tenuto conto alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli

oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

- Per i **terreni agricoli**, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, aumentato del 25%, e moltiplicato per 135.

COME E QUANDO SI PAGA

Ai fini del computo del periodo di possesso, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto, è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

L'imposta va versata unicamente al Comune tranne che per i fabbricati di categoria D ad uso produttivo per i quali è stata fissata l'aliquota del 10,60/1000.
In questo caso il 7,60/1000 deve essere versato allo Stato, mentre la restante parte pari al 3,00/1000 va versata al Comune.

I **soggetti passivi società commerciali e persone fisiche** devono effettuare il versamento dell'imposta in due rate: la prima entro il **16 giugno**, la seconda entro il **16 dicembre**.
E' possibile versare in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

I **soggetti passivi enti non commerciali** devono effettuare il versamento dell'imposta in tre rate: la prima entro il **16 giugno**, la seconda entro il **16 dicembre,** l'ultima entro il **16 giugno dell'anno successivo**.
Nelle prime due deve essere versato l'importo pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta l'anno precedente.
L'ultima rata deve essere versata a conguaglio dell'imposta dovuta in base alle aliquote 2020.

I versamenti devono essere arrotondati all'Euro, inferiore fino a 0,49 e superiore da 0,50.
Non devono essere effettuati versamenti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta non superi i € 5,00.

MODALITA' DI VERSAMENTO

VERSAMENTO TRAMITE F24
Il modello potrà essere presentato per il versamento presso qualsiasi sportello postale o bancario, oppure utilizzato per il pagamento telematico.
Dovrà essere compilata la sezione "IMU e altri tributi locali".
Barrare quindi "ACC" o "SALDO" a seconda che il pagamento si riferisca all'acconto o al saldo, oppure entrambi i campi se il versamento è in unica soluzione, indicare in cifre il "numero di immobili" e nello spazio "Anno di riferimento" l'anno di imposta cui il versamento si riferisce.
L'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo dell'F24.
Deve essere indicato il codice catastale (codice ente) del Comune di Rosignano Marittimo: **H570**

Il contribuente dovrà utilizzare i seguenti **codici tributo**:

3912 – abitazione principale per le categorie catastali A1-A8-A9
3914 – terreni agricoli;
3916 - aree fabbricabili;
3918 - altri fabbricati;
3939 – beni merce;
3913 – fabbricati rurali strumentali;
3925 - immobili classificati nel gruppo catastale D – quota STATO (ad aliquota del 7,6/1000);
3930 - immobili classificati nel gruppo catastale D – quota COMUNE (ad aliquota del 3,00/1000)

I **cittadini italiani residenti all'estero** possono effettuare il versamento dell'IMU tramite bonifico bancario con le seguenti modalità:

- per l'imposta da versare al Comune: BONIFICO a favore del Comune di Rosignano Marittimo, specificando la seguente causale "**IMU 2021**", utilizzando i seguenti dati

IBAN IT48P0637025100000010006231

BANK : CASSA RISPARMIO DI VOLTERRA

BRANCH: ROSIGNANO MARITTIMO

SWIFT CODE: CRVOIT3V

- per l'imposta da versare allo Stato (solo per i fabbricati di categoria D): BONIFICO a favore della Banca d'Italia, specificando nella causale "codice fiscale o partita iva del contribuente, IMU Comune di Rosignano Marittimo, i codici tributo, **anno 2021**, acconto o saldo" utilizzando i seguenti dati

IBAN IT02G0100003245348006108000

BANK : BANCA D'ITALIA

BIC: BITAITRRENT

VERSAMENTO TRAMITE BOLLETTINO

E' possibile effettuare il versamento tramite bollettino di c/c postale n. 1008857615 intestato a "Pagamento IMU" nel quale deve essere indicato il codice ente H570

PROGRAMMA INFORMATICO DI CALCOLO DELL'IMU

Al fine di agevolare i contribuenti nelle operazioni di calcolo e versamento del tributo il Comune di Rosignano Marittimo mette a disposizione sul proprio sito internet un programma che consente di effettuare i conteggi per l'anno 2021, al link sulla pagina web istituzionale dell'IMU

RAVVEDIMENTO OPEROSO:

In caso di omessi versamenti nei termini è possibile provvedere al corretto adempimento tributario mediante lo strumento del c.d. ravvedimento operoso, così come previsto dall'art. 13 D. Lgs. n. 472/1997, sempre che l'ente non abbia avviato l'attività di controllo.

Il contribuente dovrà versare l'imposta non versata tempestivamente, maggiorata della sanzione ridotta e degli interessi al tasso legale, calcolati dalla scadenza sino al pagamento effettivo.

La sanzione è diversa a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento:
- 0,10% per ogni giorno di ritardo, entro i primi 15 giorni dalla scadenza
- 1,50% dal 16° giorno di ritardo entro 30 giorni dalla scadenza
- 1,67% dal 31° giorno di ritardo entro 90 giorni dalla scadenza
- 3,75% dal 91° giorno di ritardo entro 1 anno dalla scadenza
- 4,29% entro 2 anni dalla scadenza
- 5,00% dopo 2 anni dalla scadenza

Il tasso di interesse legale vigente dal 01.01.2021 è pari allo 0,01% annuale.

Nel modello F24 va barrata la casella "ravv" e va indicata la somma complessivamente dovuta (imposta + sanzione + interessi) con il codice tributo relativo all'imposta.

Ai fini di agevolare il calcolo è possibile utilizzare il programma informatico per il calcolo IMU presente sul sito internet dell'ente.

DICHIARAZIONE MINISTERIALE IMU

I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

ENTI COMMERCIALI E PERSONE FISICHE

Il modello di dichiarazione IMU EC/PF e le relative istruzioni sono reperibili su internet al link:

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/page/Modello-di-dichiarazioni-e-istruzioni/

Nelle istruzioni ministeriali sono riportati i casi in cui è necessario presentare la dichiarazione.

In generale, non si è tenuti a presentare la dichiarazione per i fabbricati per i quali l'unica variazione consiste nell'attribuzione o nel cambiamento della rendita catastale o per i quali è intervenuto un contratto di compravendita o una successione ereditaria.

A titolo meramente esemplificativo, la dichiarazione va presentata:
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita non locati (beni merce), ai fini dell'applicazione dei benefici di legge
- per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ai fini dell'applicazione dei benefici di legge
- all'immobile del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, del Corpo dei Vigili del Fuoco, e della carriera prefettizia, ai fini dell'applicazione dei benefici di legge
- per l'acquisizione della caratteristica di area edificabile di un terreno
- per ogni variazione del valore venale delle aree edificabili
- in generale, per ogni variazione della soggettività passiva e dello stato dei beni che non risulti dalla banca dati catastale

La dichiarazione ha effetti ultrattivi, ovvero anche per gli anni d'imposta successivi.

ENTI NON COMMERCIALI

Devono, invece, presentare **annualmente** la dichiarazione ENC gli enti non commerciali (art. 7 comma 1 lettera i) d.lgs. n. 504/1992) su apposito modello ministeriale, reperibile assieme alle istruzioni al link:

https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/dichiarazione-telematica-imu-tasi/Enti-non-commerciali-ENC/Modello-di-dichiarazione-e-istruzioni/

AUTOCERTIFICAZIONI

I soggetti che beneficiano di aliquote agevolata o riduzioni, devono presentare entro il 31 dicembre 2021, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, le seguenti circostanze:

- u.i. concesse in uso gratuito a parenti entro il primo grado che le utilizza come abitazione principale;
- u.i e relative pertinenze possedute in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- u.i. locate con contratto di locazione regolarmente registrato per almeno otto mesi nel corso dell'anno;

A tal fine rimangono valide le autocertificazioni presentate sotto regime IMU.
L'autocertificazione ha efficacia ultrattiva, ovvero anche per gli anni successivi fino a che non cambia la situazione dichiarata.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI

Nei casi in cui permane l'obbligo dichiarativo, le dichiarazioni ministeriali, possono essere presentate **telematicamente** mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In alternativa, sia le dichiarazioni ministeriali sia le autocertificazioni, possono essere presentate al Comune di Rosignano Marittimo, **in via preferenziale**, **mediante posta elettronica certificata** all'indirizzo comune.rosignanomarittimo@postacert.toscana.it

Il Comune di Rosignano Marittimo considererà, comunque, regolarmente pervenute le dichiarazioni e le autocertificazioni, se corredate da documento d'identità del dichiarante, presentate

- a mezzo **posta elettronica semplice,** ai seguenti indirizzi:

protocollo@comune.rosignano.livorno.it

- a mezzo **fax** al n. 0586/724262

E' possibile presentare le dichiarazioni anche a mezzo **raccomandata senza ricevuta di ritorno.**

In via residuale e solo nel caso in cui non possano essere utilizzate le modalità di cui sopra, è possibile recarsi in **ufficio**, previo **appuntamento** da concordare al numero 0586/724347 o agli indirizzi di posta elettronica:

m.galli@comune.rosignano.livorno.it

Si ricorda che, a causa dell'emergenza sanitaria tuttora in corso, l'accesso allo sportello è subordinato all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale previsti dalle norme vigenti.

COME INFORMARSI

Telefonicamente n. 0586/724258-508
Sito Internet: www.comune.rosignano.livorno.it
Via mail:
m.galli@comune.rosignano.livorno.it

Sportello: Via Cairoli 2/A Rosignano Solvay
Solo nel caso in cui non possano essere utilizzate le modalità di cui sopra, è possibile recarsi in **ufficio**, previo appuntamento da concordare al numero 0586/724258-508 o agli indirizzi di posta elettronica:
m.galli@comune.rosignano.livorno.it

N.B. La presente guida costituisce semplicemente uno strumento di ausilio al contribuente per il calcolo dell'IMU, ma non è esaustiva delle disposizioni di legge, né di regolamento alle quali si rinvia per completezza.

Le informazioni ivi contenute, fra l'altro, debbono trovare giusta conferma nel vigente Regolamento IMU o in altri atti adottati da questa Amministrazione.

Il Comune di Rosignano Marittimo declina ogni responsabilità per eventuali danni derivati da errata interpretazione dello schema di calcolo, da errori di calcolo o bug software con riferimento al programma di calcolo presente sul sito internet istituzionale.

L'utente è l'unico responsabile della correttezza dei calcoli, trattandosi di imposta in autoliquidazione, ed è invitato a verificarne sempre l'esattezza prima di procedere con il pagamento.